

04838-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ richiesto di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da

Maria Vessichelli

- Presidente -

Sent. n. sez. 1119/2025

Irene Scordamaglia

UP - 16/10/2025

Luciano Cavallone

R.G.N. 23918/2025

Anna Maria Gloria Muscarella

Giovanni Francolini

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria dell'avvocato ██████████ che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento dei motivi articolati nel ricorso e nei motivi aggiunti;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da ██████████ ha confermato la pronuncia in data 17 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – per quel che ancora rileva – ne aveva affermato la responsabilità per violenza privata (così riqualificato il fatto contestato *sub specie* di violenza sessuale) e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, con le conseguenti statuizioni civili in favore di ██████████

2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del [REDACTED] a fronte delle discrasie nella deposizione in giudizio della p. o. (rispetto a quanto esposto nella denuncia, peraltro presentata dopo cinque giorni dal fatto e presso una stazione dei Carabinieri di un altro luogo, cui sarebbe conforme quanto rassegnato dal fidanzato della stessa persona offesa), al difetto di attendibilità relativa alla vettura condotta dall'imputato (con riguardo alla quale le prove a discarico l'avrebbero smentita), non potendosi ritenere utili riscontri alla sua deposizione le dichiarazioni valorizzate dalla Corte di merito, la quale pure non si sarebbe espressa sulle altre doglianze prospettate con l'atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si è censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, segnatamente per escutere due testi che avrebbero potuto riferire sull'autovettura di cui disponeva l'imputato, da accogliersi *a fortiori* a fronte delle dichiarazioni inconciliabili sulle modalità di accesso alla banca dati SDI rese dagli operanti esaminati in giudizio.

2.3. Con il terzo motivo si è dedotta l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, poiché il fatto dell'imputato (sussunto nell'editto accusatorio nella fattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen. e ritenuto procedibile d'ufficio perché connesso con quello di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen., per cui è intervenuta assoluzione) è stato qualificato all'esito del primo grado ai sensi dell'art. 610 cod. pen., ormai procedibile a querela in forza del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

3. Il difensore ha articolato due motivi aggiunti, a sostegno di quanto già denunciato con il terzo motivo di ricorso.

3.1. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 529 cod. proc. pen., ribadendo che il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. è procedibile a querela di parte, nella specie non sporta. E non potrebbe venire in rilievo neppure, al riguardo, la costituzione di parte civile che, comunque, non sarebbe tempestiva (poiché intervenuta dopo sei mesi dal fatto ascritto come violenza sessuale ed anzi oltre i dodici mesi oggi previsti, in particolare all'udienza preliminare del 7 novembre 2019).

Inoltre, l'imputato, «in presenza di una querela revocabile oppure di un reato così come riqualificato avrebbe potuto accedere ad una vasta gamma di procedure alternative» come quella previsto dall'art. 162-ter cod. pen.; né avrebbe ricevuto l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in virtù della riqualificazione operata in primo grado.

3.2. Con il secondo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità, poiché la Corte di appello avrebbe qualificato querela la denuncia della persona offesa in virtù di un'argomentazione carente.

4. Non si deve tenere conto della memoria presentata dalla parte civile il 9 ottobre 2025, e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con

esclusione sia del *dies a quo*, sia del *dies ad quem*) prima dell'udienza del 16 ottobre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Occorre avere riguardo, anzitutto, alle censure relative alla procedibilità dell'azione contenute nel terzo motivo di ricorso e nei motivi aggiunti, che sono nel complesso infondati.

In primo luogo, è erronea la denuncia del vizio di motivazione rispetto all'*error in procedendo* dedotto dalla difesa (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Ciò posto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, [REDACTED] non ha sporto querela. È in atti il «verbale di ricezione d[ella] denuncia orale» da lei presentata il 4 maggio 2018 che non documenta in alcun modo la manifestazione, da parte sua, della volontà che si proceda per il fatto da lei esposto ed anzi, alla narrazione dell'occorso, segue l'espressione «non ho altro da aggiungere né da modificare» (cfr. verbale cit.). Né in senso contrario può deporre il riferimento, contenuto nell'avviso in calce a quanto rassegnato dalla donna, relativo alle facoltà riservate alla persona offesa, ove si fa riferimento in via alternativa alla «denuncia/querela» e alla «denunciante/querelante» con una dicitura volta a comprendere sia la prima che la seconda ipotesi e che, nella specie, non consente di attribuire alla stessa persona offesa una volontà querelatoria.

Purtuttavia, non difetta la condizione di procedibilità in ragione della costituzione di parte civile della [REDACTED] da parametrarsi non al reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. in contestazione bensì al fatto come già qualificato dal primo Giudice ex art. 610 cod. pen. Quest'ultimo delitto al momento della sua commissione (il 30 aprile 2018) era procedibile d'ufficio, così come lo era allorché è stata esercitata l'azione penale e vi è stata la costituzione di parte civile (che la stessa difesa colloca il 7 novembre 2019, in udienza preliminare), senza dubbio anteriore all'entrata in vigore – il 30 dicembre 2022 – del d. lgs. n. 150 del 2022 (cfr. artt. 99-bis dello stesso decreto).

Ne deriva che, come già chiarito dalla giurisprudenza, «la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma 'Cartabia')», posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 3, n. 27147 del 9/05/2023, Rv 284844 - 01).



Né in senso contrario possono deporre i generici asserti difensivi relativi agli istituti di cui l'imputato non avrebbe potuto invocare l'applicazione, senza che occorra dilungarsi per osservare che:

- «la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato», come nella specie successiva alla pronuncia di primo grado, «a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità» (Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, Spinelli, Rv. 286654 – 01, relativa proprio a una fattispecie, in particolare di furto, per cui era mutato il regime di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022);

- l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto anche per i reati per cui si procede d'ufficio o la querela non è rimettibile (qui basti il richiamo dell'art. 129-bis cod. proc. pen.);

- l'imputato ben avrebbe potuto avanzare le proprie istanze tramite la difesa tecnica, non essendo previsto alcun avviso nei suoi confronti nei termini asseriti nei motivi aggiunti.

3. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.

Il primo motivo è inammissibile poiché, lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato, ha prospettato un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), ed è privo della necessaria specificità. La difesa non ha neppure addotto il travisamento della prova ma si è limitata a negare la credibilità e l'attendibilità della persona offesa, affidandosi anche ad asserti ipotetici (segnatamente, attribuendole l'intenzione di ottenere un risarcimento più elevato) e richiamando elementi privi di rilievo parimenti in maniera generica (ossia il decorso di cinque giorni tra il fatto e la presentazione della denuncia, nonché l'ufficio dove è stata presentata), ed a contestare la valutazione del compendio probatorio da parte dei Giudici di merito. Inoltre, le censure difensive non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) che, in maniera congrua e logica, ha escluso i presupposti per attribuire alla donna la volontà di calunniare l'imputato, a lei ignoto prima del fatto, ma soprattutto ha richiamato quanto riportato dai soggetti estranei alle parti private che hanno assistito al diverbio intervenuto dopo il fatto tra il fidanzato della [REDACTED] e il [REDACTED] nel corso del quale quest'ultimo ha rivolto a loro le proprie scuse (in sostanza, ammettendo l'accaduto). Infine, il primo motivo in esame contiene pure un generico rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello, che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02).

Rispetto al piano argomentativo appena sopra compendiato, mediante il quale la Corte di merito ha ritenuto corroborata la narrazione della persona offesa nel suo nucleo essenziale – e, dunque, irrilevanti le discrasie dedotte con il gravame – e, soprattutto, ha escluso si possa dubitare della individuazione nell'imputato del soggetto agente e della commissione da parte sua

del delitto di violenza privata, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato allorché ha inteso censurare il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acclarare che l'imputato non potesse aver circolato, al momento del fatto, con una vettura del modello indicato dalla persona offesa. Mette conto qui solo aggiungere che la Corte di merito – e tale dato non è stato oggetto di puntuale critica – ha evidenziato come la limitazione della libertà della persona offesa abbia avuto luogo in una seconda fase dell'accaduto, allorché il [REDACTED] le si era approssimato a piedi, sulla pubblica via. E ricordare che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; in questa sede non si fa alcun riferimento al caso, che qui non ricorre, di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative e ai vizi che possono essere adottati in tale evenienza: cfr. per tutte, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nonché il testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). E la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01).

È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte civile, in ragione della già rilevata tardività della memoria da quest'ultima depositata.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

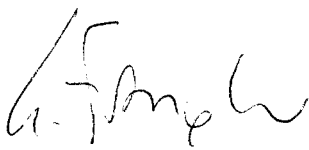
Nulla per le spese della PC.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 16/10/2025.

Il Consigliere estensore

Giovanni Francolini



Il Presidente

Maria Vessichelli

